

Codice A1103A

D.D. 25 febbraio 2025, n. 234

Determina di riquantificazione di importo dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione Lr 15/2018 - (F. 23FOR/2020, Acc. 514/2025)



ATTO DD 234/A1103A/2025

DEL 25/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di riquantificazione di importo dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione Lr 15/2018 – (F. 23FOR/2020, Acc. 514/2025)

Visti gli atti trasmessi con note prot. 396 del 20/04/2020 dal COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI MONDOVI' a carico del Sig.omissis, in qualità di TRASGRESSORE, nei confronti del quale, con il processo verbale n. 3/20 del 03/01/2020, sono state accertate le seguenti violazioni: -art. 10.2 della LR 15/2018 punito a mente dell'art. 13.1, inosservanza divieto di abbruciamento sul territorio regionale piemontese nel periodo tra 01/11 e 31/03;

vista la ordinanza di cui alla determina n. 1083 del 02/09/2024 con cui è stato ingiunto il pagamento di euro 510,61 a titolo di sanzione amministrativa e di spese di notifica in relazione all'illecito amministrativo contestato con il suddetto processo verbale n. 3/20 del 03/01/2020 collegata agli accertamenti contabili nn. 3113 e 3114/2024 rispettivamente di 500,00 (sanzione) e 10,61 euro (spese di notifica);

considerato che il trasgressore asserisce di aver mandato uno scritto difensivo in data 24/01/2020 (contenente anche istanza di audizione) senza produrre la relativa prova di trasmissione via pec;

ritenuto di tener conto delle osservazioni scritte comunque rese, seppure tardive, da cui si deduce la tenuità della condotta contestata;

preso atto delle osservazioni rese in seguito ad audizione telefonica del trasgressore;

ritenuto che le osservazioni dello scritto difensivo siano irrilevanti in quanto prive di effetto esimente e di riscontro probatorio, pertanto non hanno conseguenze sulla validità dell'accertamento, ma possono essere considerate ai fini della dosimetria della sanzione;

visto in particolare l'art. 10.2 della L.r. 15/2018 punito dal'art. 13 della medesima;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò di confermare la fondatezza della violazione accertata rideterminando però l'importo della sanzione comminata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

ritenuto pertanto di dover applicare una sanzione in concreto prossimo al minimo edittale;

ritenuto di procedere all'annullamento degli accertamenti contabili nn. 3113 e 3114/2024, rispettivamente di 500,00 (sanzione) e 10,61 euro (spese di notifica), in sede di riaccertamento dei residui;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

verificata la presenza di domicilio digitale speciale in capo al trasgressore;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
-	-	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.*omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **250,00** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti